

## **Provincia di Perugia**

### **Regolamento provinciale per la disciplina degli allevamenti di richiami vivi**

(Delibera di Consiglio n. 88 del 23 luglio 1996)

#### **Art.1**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale 23 marzo 1995, n. 15 l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, destinati all'utilizzazione come richiami vivi.

#### **Art.2**

E' consentito l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, destinati all'utilizzazione come richiami vivi, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni di altri Enti.

#### **Art. 3**

La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere di norma corredata della seguente documentazione:

1. planimetria ed estremi catastali del territorio interessato;
2. progetto tecnico dell'impianto di allevamento (numero di voliere, caratteristiche costruttive, relative dimensioni: eventuali altre strutture previste);
3. nulla osta del Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente;
4. relazione illustrativa dell'attività da svolgere;
5. specie di uccelli che si intendono allevare;
6. numero di riproduttori di cui si è in possesso o da acquisire e loro provenienza, adeguatamente documentata.

#### **Art. 4**

Al di sotto di un numero complessivo di 10 riproduttori (determinato considerando tutte le specie), la documentazione di cui ai punti 1-2-3 dell'articolo precedente non è richiesta e viene sostituita da una descrizione di massima del sito interessato e dell'impianto, con particolare riferimento alle dimensioni delle voliere.

#### **Art. 5**

Quanti abbiano fatto richiesta, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 marzo 1995, n. 15 di essere autorizzati all'allevamento di richiami vivi, sono esonerati dal dover presentare la documentazione attestante la provenienza dei riproduttori già in loro possesso alla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 6**

Per ciascuna specie è consentita la detenzione di un numero massimo di 100 coppie di riproduttori.

#### **Art. 7**

La prole dovrà essere ceduta entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di nascita. Tale disposizione non si applica ad individui utilizzati per integrare il numero di riproduttori fino al raggiungimento del tetto massimo di 100 coppie, ovvero in sostituzione di riproduttori venuti a mancare.

#### **Art.8**

Gli allevamenti devono essere strutturati in maniera tale da impedire la fuoriuscita nell'ambiente naturale degli animali allevati e allo stesso tempo, devono consentire un agevole controllo a vista dei singoli capi da parte del personale di vigilanza. Ciascuna coppia di riproduttori deve disporre di uno spazio adeguato, determinato tenendo conto delle dimensioni corporee, secondo i seguenti criteri:

- uccelli fino alle dimensioni di un merlo: il volume di voliera disponibile per ciascuna Coppia deve essere almeno pari a quello di un cubo di 1.0 metri di lato;
- uccelli fino alle dimensioni di un colombaccio : il volume di voliera disponibile per ciascuna coppia deve essere almeno pari a quello di un cubo di 1.5 metri di lato;
- uccelli di dimensioni superiori: il volume di voliera disponibile per ciascuna coppia deve essere almeno pari a quello di un cubo di 2.0 metri di lato.

#### **Art. 9**

I riproduttori devono essere dotati di un anello inamovibile opportunamente numerato messo a disposizione dalla Provincia. I giovani nati devono essere marcati, entro 10 giorni nascita, con anelli inamovibili chiusi (di cui l'allevatore dovrà dotarsi) provvisti di una codifica che consenta di risalire in maniera inequivocabile all'allevamento di provenienza e al singolo capo prodotto: la Provincia si riserva di approvare tipo di anello e relativa codifica adertala.

#### **Art. 10**

Gli allevamenti devono essere dotati di un registro vidimato dalla Provincia, nel quale devono essere annotati:

estremi dell'anello di tutti i soggetti in allevamento (riproduttori e relativa prole):  
consistenza numerica iniziale: nascite: decessi: acquisti (accompagnati dalla certificazione provenienza): cessioni (specificando il beneficiario).

#### **Art. 10 bis**

In caso di cessione di uccelli destinati all'utilizzo come richiami vivi, il cedente dovrà rilasciare all'acquirente un certificato, numerato progressivamente, dal quale risulti l'allevamento di provenienza del richiamo, la specie numero di anello attribuito:

#### **Art.11**

Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami vivi da lui detenuti a fini venatori è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta deposizione uova e dell'avvio della cova, così da dar alla Provincia stessa di provvedere alla marcatura dei *pulii* entro 10 giorni dalla nascita. La presenza di detto contrassegno, applicato allo stadio di nidaceo, è condizione necessaria per la detenzione e l'uso dei richiami nati in cattività.

#### **Art.12**

L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

- RINUNZIA - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alla Provincia;
- REVOCA - la revoca dell'autorizzazione è disposta, previa diffida della Provincia, per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti.